

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO – ROMA**

**Ricorre Gianmarco Di Luna** nato a Napoli il 07.06.1985, (c.f. DLNGMR85H07F839D), rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Luisa Acampora (c.f. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con i quali elettivamente domicilia presso gli indirizzi PEC [luisa.acampora@ordineavvocatita.it](mailto:luisa.acampora@ordineavvocatita.it) ; [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it), nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 663383.

**Contro:**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore

**Commissione concorso pubblico a 5410 unità profilo operatore data entry** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Ministero delle Giustizia** in persona del Ministro p.t.

**Nonché nei confronti:**

**Alessandro Picarone** domiciliato presso l'indirizzo PEC [avv.alessandropicarone@pec.it](mailto:avv.alessandropicarone@pec.it)

**Fulvia Morace** domiciliata presso l'indirizzo PEC [fulviamorace@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:fulviamorace@avvocatinapoli.legalmail.it)

**per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:**

a) della valutazione pari a 22,125 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, su base distrettuale, per il reclutamento, a tempo determinato, di un contingente complessivo di 5410 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia, profilo operatore di data entry;

b) del quesito n. 15 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

**per quanto di ragione:**

c) della graduatoria finale del concorso sub a), pubblicata in data 23 settembre 2022, relativa al distretto di Corte di Appello di Napoli, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 343 con il punteggio di 23,625;

d) degli atti di scelta sedi ed immissione in servizio dei candidati nominati vincitori nella parte in cui lesivi agli interessi del ricorrente;

e) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente

**nonché per l'accertamento:**

g) del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1,125 punti dovuti per l'annullamento del quesito n. 15, aggiuntivi rispetto ai 22,125 già conseguiti all'esito della prova scritta.

**FATTO**

A) Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, su base distrettuale, per il reclutamento, a tempo determinato, di un contingente complessivo di 5410 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia, profilo operatore di data entry.

Nello specifico, partecipava per le posizioni bandite presso il distretto di Corte di Appello di Napoli.

La procedura concorsuale si articolava in **un'unica prova:**

- **prova selettiva scritta**, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata **dall'art. 7 del Bando**, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta + 0,75 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata - 0,375 punti.

**B)** Il ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando. In data 21/07/2022, l'Amministrazione rendeva disponibili, sui relativi profili personali registrati sulla piattaforma concorsismart, gli esiti della prova scritta ed il questionario a risposta multipla somministrato nel corso della prova. Sicché, il dott. Di Luna prendeva atto del punteggio conseguito **pari a 22,125 punti che gli consentiva di superare la prova scritta (idoneità fissata a 21)** e di accedere alla graduatoria finale di merito.

**C)** **In data 23 settembre 2022**, l'Amministrazione indicente pubblicava le graduatorie finali relative ad ogni distretto di corte di appello, compreso quello di Napoli.

Il ricorrente si collocava alla posizione 343 con il punteggio complessivo (comprensivo di valutazione titoli) pari a 23,625 punti.

**Preso atto di non essere rientrato tra i vincitori di concorso per soli 0,875 punti**, il ricorrente visionava il questionario e riscontrava la presenza di un quesito palesemente errato afferente alle fasi del procedimento di revisione costituzionale (quesito n. 15).

La presenza di tale quesito nel questionario aveva determinava l'esclusione del dott. Di Luna dal novero dei vincitori, considerato che il mancato riconoscimento del punteggio conseguibile per una risposta esatta, pari a + 0,75 punti, e l'applicazione della penalità, pari a - 0,375 punti, avevano ridotto il punteggio complessivo del ricorrente di ben 1,125 punti, più che sufficienti a farlo rientrare tra i vincitori di concorso.

Si precisa che tale quesito è già stato oggetto di pronuncia di annullamento da parte di codesto on.le TAR (Cfr. **TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 12043/2022**).

Il punteggio assegnato al ricorrente ed il suo collocamento in graduatoria sono, quindi, illegittimi e gravemente lesivi dei suoi interessi, sicché se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per il seguente

## MOTIVI

**I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL COMMA 4, ART. 13, DEL DPR N. 62/2013. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCURSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Orbene, il punteggio attribuito in graduatoria al ricorrente è ingiustamente inferiore a quello che avrebbe meritato, tale pregiudizio è diretta conseguenza della formulazione di un quesito, presente nella prova scritta, che risulta **manifestamente errato e rispetto al quale codesto on.le TAR si è già pronunciato disponendone l'annullamento (Cfr. TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 12043/2022).**

**I.a. Il quesito n. 15 recita:**

*Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?*

1° *Tre*

2° *Cinque*

3° *Quattro*

Il ricorrente ha indicato la 2° opzione che è stata ritenuta errata con applicazione della penalità pari a – 0,375 punti, l'Amministrazione ha, invece, ritenuto corretta la 3° opzione.

Orbene, il quesito è illegittimo e meritevole di annullamento, poiché, come accertato da codesto on.le TAR, è **privo di una risposta esatta**.

Nel dettaglio la 3° opzione non può essere considerata esatta, infatti il procedimento di revisione costituzionale **consta di sei fasi**: la prima fase concerne l'**iniziativa** (che nella valutazione della Commissione di concorso pare sia stata ignorata), **seguono** le due successive deliberazioni delle camere

che l'art. 138 Costituzione tratta come fasi distinte stabilendo un intervallo minimo di tre mesi tra **la prima e la seconda deliberazione**, **segue** la fase, eventuale, del **referendum**, la **promulgazione** e la **pubblicazione**.

Pertanto, **dal dettato costituzionale emerge che le fasi del procedimento di revisione costituzionale sono ben sei**, ne consegue che le opzioni di risposta indicate nel quesito risultano **tutte errate** ed il quesito meritevole di annullamento.

Codesto on.le TAR, già interessato della questione, ha confermato quanto suesposto affermando che: *“A parte **l’obbligo di ricomprendere l’iniziativa, nei termini in precedenza illustrati**, la disciplina di cui all’art. 138 Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l’indizione (eventuale) del referendum (“quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecento elettori o cinque Consigli regionali”); mentre – specifica l’ultimo comma – “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione.*

**Quindi, secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei.”** (TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 12043/2022).

Codesto on.le Collegio ha, quindi, confermato che le fasi del procedimento di revisione costituzionale possono essere ritenute sei, sicché l’assenza di una opzione di risposta esatta non può che determinare l’annullamento del quesito, stante il principio per cui l’Amministrazione è tenuta a predisporre quesiti concorsuali che consentano al candidato di poter fornire una risposta che sia indubbiamente esatta, nel caso di specie tale elemento fondamentale è assente.

In merito si è espresso recentemente il **Consiglio di Stato con la sentenza n. 6756/2022 del 01/08/2022**: *“L’appellante ha ben ricordato che, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, **corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta***

*né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta” (v., ex multis, -OMISSIS-)* (Cfr. C.d.S., Sez. III°, sent. n. 6756/2022 del 01/08/2022).

**I.b.** Ad ogni buon conto si precisa che l’opzione di risposta fornita dal ricorrente, “Cinque”, **risulterebbe comunque quella più corretta tra le tre**, anche solo in considerazione del fatto che il procedimento di approvazione della legge ordinaria consta di 4 fasi, sicché **la procedura di revisione costituzionale, proprio perché “aggravata”, non può che avere almeno una fase in più.**

Se si ritiene unitaria la fase deliberativa del Parlamento – ma da un’attenta lettura dell’art. 138 Cost. le fasi di approvazione devono ritenersi autonome – tale fase in più sarà l’eventuale referendum confermativo, che porta complessivamente a 5 le fasi del procedimento di revisione costituzionale, nello specifico: secondo la tradizionale suddivisione di iniziativa (art. 71 cost.), approvazione (72 cost.), eventuale *referendum* confermativo, promulgazione e pubblicazione (73 cost.).

**I.c.** In virtù di quanto suesposto, che determina l’illegittimità del quesito per manifesta erroneità, al ricorrente spetta il riconoscimento di **+1,125 punti pari + 0,75, per la risposta esatta e + 0,375 per la rimozione della penalità ingiustamente applicata.**

Dalla rettifica del punteggio consegue anche il necessario aggiornamento della posizione del ricorrente in graduatoria la quale è, al momento, ingiustamente inferiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto in assenza del quesito impugnato.

Sul recupero del punteggio da parte del candidato al quale è stato somministrato un quesito successivamente accertato illegittimo, si richiama una **recente** pronuncia del TAR Lazio che ha statuito come segue: **“In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dal ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta: il che determina l’incremento del punteggio a 21,375, con conseguente superamento della**

*prova oggetto del contendere e ammissione alle successive fasi concorsuali*”

(Cfr. TAR Lazio, Sez. IV°, sent. n. 12043 del 21/09/2022).

### ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* deriva dall'errata collocazione del ricorrente nella graduatoria finale di merito del concorso che ne ha determinato l'ingiusta esclusione dal novero dei vincitori.

Infatti, il ricorrente si è collocato alla posizione 343 con 23,625 punti complessivi, mentre l'ultimo dei vincitori si è posizionato 288° con 25,5 punti complessivi.

L'attuale posizionamento del dott. Di Luna dista 0,875 punti dall'ultimo vincitore, sicché proprio la presenza del quesito impugnato, che ha ridotto il punteggio complessivo del ricorrente di 1,125 punti, è stata la causa della sua esclusione dai vincitori di concorso.

Dall'errato collocamento in graduatoria deriva il pregiudizio subito dal ricorrente, mentre l'urgenza di un intervento cautelare consegue all'avvio delle procedure di immissione in servizio dei candidati vincitori dalle quali il ricorrente è stato ingiustamente escluso.

In conclusione, quindi, l'intervento cautelare, al quale seguirebbe il riesame della posizione del ricorrente, tutelerebbe le ambizioni del dott. Di Luna di conseguire il bene della vita ambito, che, in caso contrario, verrebbe radicalmente compromesso.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame del punteggio attribuito al ricorrente nel senso indicato in ricorso.

### ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato

disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale di FormezPA e del Ministero della Giustizia.

**P.Q.M.**

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore degli avvocati costituiti.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 325,00 poiché verte in materia di pubblico impiego.

Napoli – Roma, lì 08/11/2022

Avv. Riccardo Ferretti

Avv. Luisa Acampora